



COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO

PROVINCIA DI GORIZIA

Oggetto: Istituzione dell'area attrezzata riservata alla sosta di autocaravan e caravan in zona Venco' presso l'ex valico transfrontaliero. Disciplina delle modalità di utilizzo dell'area, istituzione di prescrizioni, divieti e obblighi

ORDINANZA DEL SINDACO N° 5/2010

IL SINDACO

PREMESSO che il Comune di Dolegna del Collio ha realizzato un'area attrezzata per la sosta di autocaravan e caravan nell'area comunale sita in zona Venco' presso l'ex valico transfrontaliero;

CONSIDERATO che il Comune di Dolegna del Collio non è dotato al momento di idoneo Piano del Traffico e che le ordinanze adottate a i sensi delle norme di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs 285/1992 (CdS) e s.m.i. per la regolarizzazione delle circolazione stradale, devono essere emesse con contenuti corrispondenti agli indirizzi degli ordini politici;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n° 16 dd. 19.02.2008 avente ad oggetto "Lavori sistemazione area per la sosta temporanea di autocaravan e caravan – Zona Vencò ex valico transfrontaliero - art. 109 c.o. 3 L.R. 2/2002";

VISTI gli artt. 5, 6, 7, 14, 37 e 39 del D.lgs 285/1992 (CdS) e s.m.i.;

RICHIAMATI in particolare gli artt. 7 comma 1 lett. h), 54 e 185 del D.lgs 285/1992 (CdS) e s.m.i.;

VISTO il DPR 495/1992 (Reg. di Attuazione ed Esecuzione al Codice della Strada)

VISTO il D.Lgs 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la planimetria descrittiva che costituisce parte integrante della presente;

ORDINA

per esigenze di carattere tecnico correlate alle caratteristiche strutturali dell'area pubblica in oggetto ed ai sensi dell'art. 7 c. 1 lett. h) del D.lgs. 285/1992 (C.d.S) e s.m.i.,

1. L'istituzione, presso l'area pubblica sita in zona Venco' presso l'ex valico transfrontaliero, di un'area attrezzata per la sosta di autocaravan e caravan;
2. L'utilizzo dell'area attrezzata deve rispondere, in attesa dell'approvazione, da parte degli organi competenti, del Regolamento Comunale per l'utilizzo, alle seguenti prescrizioni:
 - La sosta all'interno dell'area è consentita alle autocaravan definite dall'art. 54 lett. m) del D. Lgs. 285/1992: "veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto ed all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente" e ai caravan;
 - L'accesso all'area è comunque garantita anche a coloro che vogliano effettuare esclusivamente lo scarico delle acque reflue ed il carico dell'acqua;
 - All'interno dell'area non sono ammessi altri sistemi di campeggio (tende, verande, ecc.);
 - E' vietato occupare lo spazio oltre la delimitazione dell'area di sosta (anche mediante apertura di tende parasole od altro);

- La sosta è consentita per un periodo di tempo non superiore alle 48 ore decorrenti dal momento dell'insediamento in loco e unicamente nelle apposite piazzole; è vietato sostare lungo il viale interno e comunque in modo da ostacolare il transito degli altri veicoli ed è altresì vietato sostare in prossimità dell'accesso all'area, in modo tale da rendere difficoltosa la manovra di ingresso o di uscita;
- La sosta di cui sopra è consentita a condizione che l'utente effettui, il giorno di arrivo, un versamento pari all'importo di € 8,00 per ogni giorno di sosta, sul conto corrente postale n. 11421492 intestato a "Comune di Dolegna del Collio", con indicata la seguente causale "Sosta Caravan/Autocaravan per n. ____giorni";
- E' assolutamente vietato all'interno dell'area lo scavo di buche, anche di piccole dimensioni, l'asportazione ed il danneggiamento di materiali ed oggetti di proprietà comunale; il gioco con palloni od oggetti da lancio; la circolazione di cani privi di guinzaglio e museruola; il lavaggio e lo stendimento dei panni fuori dalle vetture; il transito e la sosta di veicoli a motore diversi dalle autocaravan e caravan; la sosta prolungata delle vetture con il motore acceso, l'utilizzo di fuochi, barbecue o simili;
- In caso di danneggiamento di beni di proprietà comunale, l'autore del danno dovrà provvedere alla riparazione a proprie spese;
- E' permesso applicare all'apposita presa dell'acqua, presente all'interno dell'area, tubazioni idonee a captare l'acqua ed a convogliarla negli appositi serbatoi dei veicoli purchè le suddette tubazioni vengano applicate per il solo tempo strettamente necessario al riempimento della cisterna. L'uso delle tubazioni non deve comunque ostacolare la circolazione di persone e mezzi né minacciarne l'incolumità e la sicurezza; è permessa l'utilizzazione dell'acqua solo per scopi igienico-sanitari ed alimentari; il rubinetto della presa idrica deve rimanere apertoselo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di approvvigionamento idrico; è assolutamente vietato lavare ogni tipo di veicolo;
- Lo scarico dei rifiuti deve avvenire negli appositi contenitori e nel rispetto della normativa vigente in materia;
- Ai sensi dell'art. 185 commi 4 e 5 del D.Lgs 285/92 è vietato lo scarico dei rifiuti organici e delle acque chiare e luride al di fuori degli appositi impianti di smaltimento igienico sanitario e l'uso di detergenti contenenti formaldeide e fosfati; i conducenti dei mezzi provvedono alla pulizia esterna dell'area dell'impianto igienico-sanitario subito dopo l'uso;
- Nel caso di reiterazione di illeciti utilizzi e di prolungata occupazione abusiva dell' area camper da parte dei medesimi soggetti il Sindaco, con apposita Ordinanza, dispone lo sgombero dall' area camper delle strutture e/o dei veicoli che in essa insistono e delle persone accampate richiedendo – se del caso – anche l' uso della Forza Pubblica ed impiegando altresì chiunque possieda i mezzi e la capacità tecniche necessarie allo scopo; inoltre, chiunque a seguito di controllo, fosse trovato sprovvisto della ricevuta relativa al pagamento della sosta, oltre che ai provvedimenti citati, sarà sanzionato con una multa di € 150,00 per ogni giorno di sosta usufruito.

Per quanto non previsto dalla presente Ordinanza, si applicano le leggi ed i regolamenti disciplinanti la materia.

Alla presente Ordinanza seguirà Regolamento Comunale per l'utilizzo dell'area attrezzata, approvato come per legge.

La presente ordinanza si dichiara immediatamente esecutiva e valida dalla data odierna.

E' resa nota al Pubblico mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Dolegna del Collio

Avverso alla presente Ordinanza è ammesso ricorso entro sessanta giorni al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37 del Dlgs 285/1992 e con le modalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 495/92.

Copia della Presente Ordinanza verrà trasmessa per gli adempimenti di competenza a:

- 1) Ufficio Tecnico del Comune di Dolegna del Collio
- 2) Stazione dei Carabinieri di Dolegna del Collio

Dolegna del Collio, 3 giugno 2010

IL SINDACO
f.to: Diego Bernardis